

# DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2025 446/2025/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE IN RELAZIONE A UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI ISOLATE NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2023

## L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1357<sup>a</sup> riunione del 14 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

## VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2025, 432/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 432/2025/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 20 dicembre 2024, prot. Autorità 88888, del 23 dicembre 2024 (di seguito: comunicazione Enel Produzione).



#### **CONSIDERATO CHE:**

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;
- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06;
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna, per ciascuna di esse, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- l'elenco degli impianti essenziali pubblicato da Terna per l'anno 2023 include le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione:
  - a) Alicudi;
  - b) Capraia;
  - c) Filicudi;
  - d) Ginostra;
  - e) Malfa;
  - f) Panarea;
  - g) S. Marina Salina;
  - h) Stromboli;
  - i) Ventotene;
  - i) Vulcano;
- con la comunicazione Enel Produzione, l'omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative alle unità isolate sopra menzionate, con riferimento all'anno 2023;
- i titolari di unità isolate sono tipicamente esposti sotto il profilo finanziario per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi percepiti; con riferimento alle unità isolate in regime di reintegrazione, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo consente di limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dal titolare delle stesse.

### RITENUTO OPPORTUNO CHE:

• Terna riconosca, a Enel Produzione, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2023 con riferimento alle unità isolate di cui detta società è titolare, precisando che, in sede di



- determinazione del Corrispettivo, si terrà conto degli esiti delle verifiche sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- l'importo del citato acconto sia cautelativamente determinato come pari all'acconto del Corrispettivo per l'anno 2022 di cui alla deliberazione 432/2025/R/eel, in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali rettifiche che risultassero necessarie a valle delle verifiche

## **DELIBERA**

- 1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a Enel Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate nella disponibilità della stessa società, l'acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2023 indicato nell'*Allegato A*;
- 2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 novembre 2025;
- 3. di trasmettere l'*Allegato A* a Terna S.p.A. e a Enel Produzione S.p.A.;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'<u>Allegato A</u>, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini